

Codice DB1613

D.D. 5 giugno 2014, n. 385

**L.r. 22.11.1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere". Rinnovo dell'autorizzazione relativa al "Progetto di sistemazione ambientale mediante attivita' estrattiva da realizzare a mezzo di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia situata in localita' La Gorra del Comune di Carignano (TO)" presentato dalla Societa' UNICALCESTRUZZI S.p.A. Codice M757T.**

Visto:

l'art. 1 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" e il comma 3 dell'art. 31 della l.r. 44/2000 relativi all'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia;

l'istanza presentata in data 21 gennaio 2014 con la quale la Società UNICALCESTRUZZI S.p.A. ha richiesto l'autorizzazione per il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi della l.r. 69/1978, per la realizzazione della prima fase quinquennale del progetto specificato in oggetto, fase già autorizzata con la determinazione dirigenziale n. 14 del 30 gennaio 2009;

che il sito è ricompreso entro l'area sulla quale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" è vigente in Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po";

la DGR n. 11 – 8264 del 25 febbraio 2008 ai sensi della l.r. 40/1998 con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto i oggetto;

Preso atto:

che secondo il suddetto Piano d'Area gli interventi estrattivi devono essere regolati da apposite convenzioni con l'Ente di Gestione dell'Area Protetta e con il Comune di Carignano in relazione a quanto definito nella deliberazione sopraccitata e che la Società UNICALCESTRUZZI S.p.A. ha stipulato con l'Ente di Gestione e il Comune la convenzione di cui sopra con atto del 01 dicembre 2008 secondo il testo allegato alla citata DGR n. 66 -13848 del 2 novembre 2004;

che l'avvio dei lavori è stato comunicato con denuncia di esercizio e DSS ai sensi del DPR 128/1959 e del D.lgs. 624/1996 in data 28 ottobre 2013 e che a causa della crisi nel settore nei cinque anni di autorizzazione trascorsi non è stata ancora effettuata alcuna operazione di scavo, per contro sono state comunque saldate le tariffe di escavazione al Comune e all'Ente parco;

che ai sensi dell'art. 3 - quater della legge 7 ottobre 2013 n. 122 la scadenza dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, assorbita nella precedente autorizzazione conferita con la determinazione dirigenziale n. 14 del 30 gennaio 2009, è prorogata di tre anni;

la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000, riunitasi in data 6 febbraio 2014, verificato il progetto presentato, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione sino al 29 gennaio 2017 in relazione alla scadenza dell'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004;

che la Conferenza ha inoltre verificato, come evidenziato nella relazione di progetto, che non sussistendo alcuna modifica al progetto approvato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e

non essendo riscontrabile alcuna sostanziale modifica del contesto ambientale, la richiesta di rinnovo non necessita di preventive procedure di cui alla l.r. 40/1999;

dei pareri favorevoli, in merito al rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, espressi in sede di Conferenza dai rappresentanti del Comune di Carignano e dell'Ente di Gestione;

della nota dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po AIPo n. 6191/2014 del 3 marzo 2014 che non rileva osservazioni di merito sul progetto;

che in attuazione a quanto disposto in sede di Conferenza di Servizi sono stati acquisiti:

- ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, la fidejussione bancaria n. 08492-8200-00421708 della Intesa Sanpaolo S.p.A. dell'importo aggiornato pari a € 657.000 (seicento cinquanta settemila/00), avente le specifiche richieste in sede di Conferenza di Servizi, e presentata in data 16 aprile 2014;
- l'atto liberatorio ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI. presentato in data 13 maggio 2014;

che la Società istante ha già presentato, in occasione della precedente richiesta di autorizzazione, idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza in base ai quali, ai sensi dell'art. 5 sub f l.r. 69/1978 può proporre all'Amministrazione istanza di coltivazione mineraria;

Considerato che l'approvazione del progetto, garantisce al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto, assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza e realizza parte della sistemazione definitiva dell'area e determina la cessione delle aree al Comune di Carignano;

Ritenuto pertanto che, da quanto sopra esposto, l'approvazione del progetto in oggetto, oltre che avvenire a seguito dell'espressione del positivo giudizio di compatibilità ambientale, avviene anche a seguito della valutazione positiva dei criteri previsti, dall'art. 7 l.r. 69/1978, per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava.

Tutto ciò premesso:

viste le ll.rr. n. 69 del 22 novembre 1978, n. 44 del 26 aprile 2000 e n. 19 del 29 giugno 2009 e il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117;

visto l'art. 3 - quater della legge 7 ottobre 2013 n. 122;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000 e i pareri positivi espressi dal Magistrato per il Po, in data 21 novembre 2001 e dall'Autorità di Bacino del fiume Po, con la Deliberazione n. 10/2002 del 13 marzo 2002, in ordine alla compatibilità del sopraccitato Documento di Programmazione delle Attività Estrattive con la pianificazione di bacino;

IL DIRETTORE

Visto il d.lgs. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

*determina*

1. La società UNICALCESTRUZZI S.p.A. (p.i. 07261250018), con sede legale in Casale Monferrato (AL), Via Buzzi, 6, è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alla realizzazione del “Progetto di sistemazione ambientale mediante attività estrattiva da realizzare a mezzo di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia situata in località La Gorra del Comune di Carignano (TO)”, sino al 29 gennaio 2017, tenuto conto della contestuale scadenza dell’autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004, assorbita nel giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con deliberazione della Giunta regionale n. 11 – 8264 del 25 febbraio 2008.
2. La coltivazione e la sistemazione finale delle aree devono essere attuate nell’osservanza delle prescrizioni contenute nell’allegato A alla determinazione dirigenziale n. 14 del 30 gennaio 2009, secondo quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 11 – 8264 del 25 febbraio 2008 con la quale l’Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto in oggetto e nel rispetto della convenzione stipulata dalla Società UNICALCESTRUZZI S.p.A. con l’Ente di Gestione dell’Area Protetta e con il Comune di Carignano con atto in data 01 dicembre 2008.
3. Le successive fasi quinquennali, previste nel progetto definitivo approvato ai sensi della l.r. 40/1998, potranno essere autorizzate a seguito di istanze ai sensi della l.r. 69/1978 e del D.lgs. 42/2004 e previo accertamento della congruità dei lavori eseguiti.
4. La società esercente è tenuta al pagamento delle “Tariffe del diritto di escavazione” di cui all’art. 6 della l.r. 21 aprile 2006 n. 14, secondo le modalità definite dalla DGR n. 7 – 8070 del 28 gennaio 2008.
5. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, negli allegati A e B e nella deliberazione della Giunta Regionale n. 11 – 8264 del 25 febbraio 2008, costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.
6. La presente determinazione sarà inviata al Comune di Carignano (TO) e all’Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978 e alla provincia di Torino per opportuna conoscenza.
7. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Avverso al presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore Regionale  
Giuseppe Benedetto